

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - Decreto dirigenziale n. 125 del 31 agosto 2009 – Destinazione delle aree a terra e a mare nel porto di Pisciotta del Comune di Pisciotta

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002".

CONSIDERATO

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul cor-

retto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

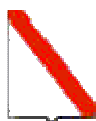
CONSIDERATO INOLTRE

- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, n. ... del 31/08/2009 è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Pisciotta, con cui sono stati individuati i confini del porto di Pisciotta;
- che nel corso dell'iter istruttorio è stata garantita la partecipazione dei soggetti privati portatori di interesse, come da verbale di incontro del 30/07/2009, convocato dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro;
- che in sede di incontro del 26/08/2009, l'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, il Comune di Pisciotta e l'Agenzia delle Dogane hanno fornito parere favorevole sulla bozza di provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pisciotta; l'assenza dell'Agenzia del Demanio, regolarmente convocata, va intesa come consenso alla bozza di provvedimento.

DECRETA

1. È approvato l'allegato provvedimento di destinazione delle aree a terra e a mare nel porto di Pisciotta del Comune di Pisciotta.
2. Il presente decreto è inviato alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro e al Comune di Pisciotta per il prosieguo di competenza.
3. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pisciotta, Comune di Pisciotta.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Pisciotta del Comune di Pisciotta (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 26/08/2009, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 123 del 31/08/2009.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo di sottoflutto

1. Il pontile posto in testata del molo di sopraflutto, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, è destinato al traffico passeggeri.
2. Il primo tratto di molo di sopraflutto, a partire dalla testata, della lunghezza di 37 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 33 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 33 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in arancione nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca d'altura.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 18 metri circa, evidenziato in blu nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito. Nelle more del rilascio di nuovi provvedimenti di concessione, detto tratto di banchina è utilizzato dalle unità da diporto in transito autorizzate dall'Autorità marittima, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
8. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 7, della lunghezza di 43 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto.
9. Lo scivolo d'alaggio successivo al tratto di banchina di cui al comma 8, e i tratti di banchina ad esso limitrofi, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziati in marrone nella planimetria, sono destinati alle operazioni di varo ed alaggio, secondo le modalità fissate dal successivo art. 3.

10. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 9, della lunghezza di 122 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto.
11. Lo scivolo d'alaggio successivo al tratto di banchina di cui al comma 10, e i tratti di banchina ad esso limitrofi, della lunghezza di 25 metri circa, evidenziati in marrone nella planimetria, sono destinati al varo ed alaggio, secondo modalità fissate dal successivo art. 3.
12. Il tratto di banchina successivo allo scivolo d'alaggio di cui al comma 11, della lunghezza di 35 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da piccola pesca.
13. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 12, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
14. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 13, della lunghezza di 62 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto.
15. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 14, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
16. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 15, della lunghezza di 76 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto.
17. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 16, della lunghezza di 5 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
18. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 17, della lunghezza di 58 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto.
19. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 18, della lunghezza di 12 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.

Art. 3

Attività nel porto di Pisciotta

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Autorità marittima, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel

rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di dichiarazione di inizio attività. La d.i.a., in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.

5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto

S.I.D.

Confine portuale — — —

